REGOLAMENTO (CEE) N. 372/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che completa il regolamento (CEE) n. 1533/72 per quanto riguarda la fissazione nei nuovi Stati membri del premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1972/1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dall'atto [2] allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [3], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 di detto regolamento,

considerando che, ai sensi dell'articolo 57 dell'atto, nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di intervento, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo:

considerando che, tenuto conto della struttura dei prezzi nei nuovi Stati membri, occorre, per assicurare il buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, fissare per questi Stati membri un premio di denaturazione uguale a quello valido nella Comunità nella sua composizione originaria, diminuito non della totalità dell'incidenza della considerazione degli importi compensativi ma soltanto di una parte di essa ;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1533/72 della Commissione, del 18 luglio 1972, che fissa il premio di denaturazione del frumento tenero per la campagna 1972/1973 [4] ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1533/72 è completato dalla nota seguente :

« *Nota:* L'importo totale del premio è

— diminuito di 1 u.c./t. in Danimarca e nel Regno Unito,

— aumentato di 5 u. c./t. in Irlanda. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 163 del 19. 7. 1972, pag. 12.